



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE  
TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3281/2023 promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*) rappresentata e difesa dall'Avv. *[redacted]*,  
nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Foggia, Via *[redacted]* come da procura alle  
liti agli atti;

RICORRENTE

Contro

*Controparte\_1* rappresentata e difesa dall'Avv. *[redacted]* ed  
elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. *[redacted]* in Firenze, via *[redacted]*  
*[redacted]*

CONVENUTA

Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano, letti gli atti, i documenti e le note depositate dalle parti in ottemperanza al decreto che ha disposto la trattazione scritta della causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 30/7/2024, ha emanato la seguente

ORDINANZA

Ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, ritualmetne notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, *Parte\_2* ha chiesto l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico con la concessione di credito revolving stipulato con *Controparte\_1* in data 26/2/2005 e del diritto a restituire le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.p.c..

A fondamento della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto:

- Che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era stato collocato sul mercato da un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione;
- La nullità del contratto in quanto stipulato in violazione delle norme sulla distribuzione dei prodotti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 374/1999 ed inoltre, dell'art. 1355 c.c. e dell'art. 117 del T.U.B.

Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) *Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.* b) *Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite. Salvezze illimitate.*

*Controparte\_1* si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo

l'assenza/inesistenza della procura alle liti in quanto recante la stampigliatura in corsivo [...] *Pt\_1* non valida né come firma olografa, né quale firma digitale, né quale firma elettronica qualificata o avanzata e non idonea a identificare in modo inequivoco l'autore della stessa e la non sanabilità di tale inesistenza;

l'inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale in relazione alla domanda di accertamento della nullità del contratto;

l'indebito frazionamento della domanda giudiziale;

l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010;

l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

Sulla base di tali eccezioni, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*A. in via preliminare: dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso, o per assenza/inesistenza – insanabile (art. 125 comma II c.p.c.) – della procura in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005); - in subordine, per assenza di interesse all'azione da parte della ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale: - non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c.; sta indebitamente frazionando tutele a azioni in violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede, ledendo al contempo il diritto alla difesa di *Controparte\_1*; - in ulteriore subordine, per non avere parte ricorrente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma I d.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, B. in subordine e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: - non fu concluso dal commerciante ma direttamente (ed esclusivamente) da *Controparte\_1* con l'odierna ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), - e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il commerciante (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente, - presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti; C. in via ulteriormente gradata, e in via riconvenzionale, ove mai le domande avversarie dovessero trovare accoglimento, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dalla ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di *CP\_1* a essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento, per anni (cfr. doc. 5), la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.); D. in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.*

All'udienza del 26 settembre 2023, vertendo il giudizio in materia di contratti bancari/finanziari, per i quali è previsto l'espletamento della mediazione a pena di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma D.Lgs. 28/2010, è stato assegnato il termine per l'introduzione, con onere a carico del ricorrente, del relativo procedimento. Con le note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 9.1.2024 la convenuta ha depositato il verbale negativo della mediazione, sollevando l'eccezione di improcedibilità della domanda avversaria per inidoneo espletamento della mediazione obbligatoria in quanto, mentre *Controparte\_1* vi aveva partecipato con il proprio legale rappresentante, la ricorrente non si era presentata personalmente in nessuno dei due incontri fissati, senza fornire giustificato motivo, comparando in sua vece il Rag. *Persona\_1* delegato dai ricorrenti consumatori negli altri numerosi giudizi seriali. La ricorrente nulla ha controdedotto in merito. Con ordinanza del 18/2/2024, preso atto della reiterata richiesta della convenuta di esibizione dell'originale della procura alle liti del 20 luglio 2023 in quanto riportante una firma *ictu oculi* difforme da quella apposta sul contratto oggetto di causa, è stata onerata la ricorrente di esibire l'originale del documento; all'udienza del 4/6/2024 la ricorrente ha depositato procura alle liti sottoscritta dalla parte *Parte\_1* e la convenuta ha eccepito la difformità del documento rispetto a quello depositato nel fascicolo telematico in quanto privo della data e della firma del difensore, senza sollevare alcuna contestazione in merito alla firma della parte; le parti hanno, quindi, chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con la concessione di termine per note.

1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per assenza/inesistenza della procura alle liti è infondata. Come rilevato con l'ordinanza del 26/9/2023, nel caso in esame ricorre l'ipotesi di nullità della procura, sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. In data 21 settembre 2023 il ricorrente ha depositato in pct la procura alle liti rilasciata il 20 luglio 2023 sottoscritta in formato analogico dalla parte *Parte\_1* e autenticata dal difensore con firma analogica e digitale, sanando, in tal modo, i vizi dell'originario documento.

2. E' fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'inidoneità del tentativo di mediazione sollevata dal ricorrente con le note in sostituzione dell'udienza cartolare del 9.1.2024.

Occorre premettere che il Giudice ha disposto la mediazione con ordinanza del 26.9.2023 e che, pertanto, il relativo procedimento è disciplinato dall'art. art. 8 comma 4 D. Lgs 28/2010, nella versione modificata dal D. Lgs 149/2022 applicabile dal 30.6.2023, secondo cui *“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”*.

La norma, come modificata per effetto della recente riforma, prevede espressamente che le parti partecipino personalmente al procedimento di mediazione e che solo in presenza di giustificati motivi possono farsi sostituire da un altro soggetto, dotato dei poteri necessari per la composizione della controversia. Tale disposizione è volta ad accrescere la partecipazione personale delle parti che sono chiamate a cooperare, alla presenza di un soggetto terzo e imparziale, al fine di valutare tutte le possibili soluzioni per giungere alla conciliazione della lite, facilitata dal loro confronto diretto. Si deve ritenere, pertanto, che la mancata partecipazione personale della parte sia possibile solo in presenza di *“giustificati motivi”* ovvero di ragioni specifiche e circostanziate inerenti impedimenti non altrimenti superabili.

Nel caso in esame, la parte non ha partecipato personalmente a nessuno dei due incontri fissati davanti al mediatore, ai quali è comparso, quale suo rappresentante con collegamento da remoto il rag. *Persona\_1* ed ha allegato quali motivazioni alla mancata partecipazione, l'assenza di mezzi idonei per collegarsi e la distanza della sua dimora ( doc.19 parte convenuta) e "motivi di salute e motivi lavorativi" (doc. 20 parte convenuta) . A parere di questa difesa tali motivazioni non sono idonee a giustificare la mancata partecipazione personale della parte in quanto generiche, non circostanziate e non supportate da alcuna documentazione; si deve anche evidenziare che l'art. 8 *bis* del D.Lgs. 28/2010, introdotto con la recente riforma, ha previsto, in un'ottica di semplificazione, la facoltà di presenziare "da remoto" con strumenti di collegamento facilmente reperibili, mentre le difficoltà legate dalla distanza fisica della ricorrente dipendono dalla scelta processuale della parte di non adire il foro, più prossimo, del consumatore.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non può ritenersi effettivo il tentativo di mediazione esperito dalle parti e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

2.La richiesta di condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avanzata dalla convenuta con le note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 30/7/2024 non può essere accolta in quanto il comma IV dell' art. 210 c.p.c., introdotto con il d. lgs. 149/2022, è applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, tra i quali non rientra il presente procedimento, essendo stato depositato il ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. il 28 febbraio 2023.

3. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.

## PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- 1) DICHIARA improcedibile la domanda proposta da *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_2*
- 2) RIGETTA l'istanza di condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 210, comma IV c.p.c.
- 2) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio

Firenze, 29/8/2024

Il Giudice Onorario di Pace

*Dott.ssa Roberta Giordano*